



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Relazione decreto delegato

**“Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche - Testo Unico in materia di
Armi ed Esplosivi -”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti;
Onorevoli Consiglieri;

il presente decreto delegato contiene alcune modifiche alla normativa in materia di Armi ed Esplosivi alle quali si è giunti con il prezioso contributo dell’Unione Sammarinese Commercio e Turismo, del Corpo della Gendarmeria e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Gli articoli 1 e 3 del presente decreto delegato prevedono il corretto riferimento ai Corpi di Polizia e ai Corpi Militari della nostra Repubblica.

Con l’articolo 2 si è invece stabilito il termine di validità del porto d’armi a cinque anni adeguandolo alle disposizioni attualmente vigenti sul territorio dell’Unione Europea.

Considerato che la Legge n.122/2012 e successive modifiche, stabilendo determinati requisiti professionali, soggettivi e di idoneità dei locali, consente alle armerie leggere la vendita, tra le altre tipologie di prodotti, di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 joule, con la modifica dell’articolo 36 della medesima legge di fatto si è data piena applicazione a tale preciso disposto. In tale modo si è cercato di rispondere all’esigenza degli operatori del settore di poter vendere armi da sparo e strumenti da gioco presenti sul mercato, purché nel rispetto del limite di potenza degli stessi.

Considerato che anche le lame inferiori agli 8 cm sono strumenti da punta e da taglio, la cui libera vendita a maggiori di anni 18 da parte di operatori economici in possesso di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa sul commercio è prevista dall’articolo 42 bis della legge in materia di armi ed esplosivi (precisamente introdotto con Legge n.119/2015), con il presente intervento si vuole prescrivere una serie di requisiti. Ad esempio, viene richiesto che gli espositori interni ove vengono custodi tali strumenti siano chiusi a chiave, mentre i vetri e le vetrine esterne dei locali siano del tipo antisfondamento. Inoltre, viene richiesto agli esercenti di svolgere l’attività di vendita di tali strumenti in un corner dedicato indicando esplicitamente che la vendita è riservata ai maggiori degli anni 18 e che i locali siano dotati di un sistema di sorveglianza interna ed esterna.

Tale intervento si è reso necessario a fronte dell’esigenza di garantire maggiori tutele sia agli operatori sia agli acquirenti, anche nell’ottica di una salvaguardia dell’immagine del Centro Storico. Sempre a tale proposito, la normativa transitoria prevede tempistiche congrue per l’adeguamento richiedendo agli operatori di conformarsi alle prescrizioni del presente decreto delegato entro il 31 dicembre dell’anno in corso, oltre la stagione estiva.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Con la modifica all'articolo 6 si è voluto nuovamente rispondere alle esigenze degli operatori consentendo alle attività di commercio all'ingrosso di poter vendere i munizionamenti delle armi a salve. Pertanto l'operatore che intende vendere anche il munizionamento relativo alle armi a salve deve acquisire in ogni caso le autorizzazioni previste da legge e se necessario, è tenuto all'adeguamento dell'oggetto sociale senza nulla osta del Congresso di Stato.

Sempre in considerazione della volontà di tutelare l'immagine del nostro Centro Storico, si è voluto procedere alla modifica dell'articolo 68 della Legge n.122/2012 e successive modifiche. Tale misura prescrive che il rilascio della licenza nel settore delle armerie leggere per l'esercizio della propria attività con sede nel Centro Storico della Capitale sia subordinato al preventivo nulla osta del Congresso di Stato. A seguito di tale intervento sarà dunque necessario acquisire il nulla osta del Congresso di Stato nei seguenti casi:

- qualora l'attività di nuovo avvio abbia sede nel Centro Storico della Capitale;
- qualora l'operatore, già in possesso di licenza nel settore delle armerie leggere, richieda l'apertura di una sede secondaria nel Centro Storico della Capitale;
- qualora l'operatore richieda il trasferimento della propria sede nel Centro Storico della Capitale, sia che provenga da fuori il Centro Storico della Capitale sia che si trovi già in tale zona.

Infine con l'articolo 8 si prevedono le misure coercitive in caso di inadempienza agli obblighi prescritti. Con l'allegato A viene data precisa indicazione delle caratteristiche tecniche degli espositori interni, vetri e vetrine esterne alle quali gli operatori devono adeguarsi se intendono vendere lame inferiori agli otto centimetri.

Il Segretario di Stato
Andrea Zafferani